

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 aprile 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.C.M. Beheer BV/
Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-124/07) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Prestazioni di servizi relative ad operazioni di assicurazione — Mediatori e intermediari d'assicurazione)

(2008/C 128/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: J.C.M. Beheer BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazioni di servizi relativi ad operazioni di assicurazione e di riassicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione — Soggetti passivi agenti in qualità di sub-agenti a nome di un agente principale

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un mediatore o un intermediario d'assicurazione intrattenga con le parti del contratto d'assicurazione o di riassicurazione alla cui conclusione contribuisce non un rapporto diretto, ma solamente un rapporto indiretto per il tramite di un altro soggetto, a sua volta in relazione diretta con una di dette parti e al quale tale mediatore o intermediario di assicurazione sia legato contrattualmente, non osta a che la prestazione fornita da quest'ultimo sia esonerata dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di detta disposizione.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.4.2007.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank Zutphen — Paesi Bassi) — Procedimento
penale/Dirk Endendijk**

(Causa C-187/07) ⁽¹⁾

(Direttiva 91/629/CEE — Decisione 97/182/CE — Allevamento di vitelli — Recinti individuali (stalli) — Divieto di legare i vitelli — Significato del verbo «attaccare» — Materiale e lunghezza della legatura — Difficoltà fra versioni linguistiche — Interpretazione uniforme)

(2008/C 128/23)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Zutphen

Imputato nella causa principale

Dirk Endendijk

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Zutphen — Interpretazione del punto 8 dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340, pag. 28), in combinato disposto con l'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE, recante modifica dell'allegato della direttiva 91/629 (GU L 76, pag. 30) — Nozione di «legare a»

Dispositivo

Ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificata dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1997, 97/182/CE, un vitello è legato allorché è trattenuto da una legatura, qualunque siano il materiale e la lunghezza di tale legatura e le ragioni per le quali l'animale è legato.

⁽¹⁾ GU C 129 del 9 giugno 2007.